



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 7773] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "FV Piana degli Albanesi", della potenza di 46,20 MW, da realizzarsi nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), in località Jencheria, e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Monreale (PA).

Proponente: Piana degli Albanesi S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la

revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il "Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo" ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, con nota del 09/12/2021, acquisita dal Servizio V della DG-ABAP al prot.n. 41525 in data 10/12/2021, perfezionata in ultimo con nota del 03/06/2022 acquisita dal Servizio V della DG-ABAP con prot.n. 21097 del 06/06/2022, la Società *Piana degli Albanesi S.r.l.* ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un "*Impianto agro-fotovoltaico, denominato "FV_Piana degli Albanesi", della potenza di 46.197,15kWp sito in Località Jenkeria nel Comune di Piana degli Albanesi, prov. Palermo;*

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 111473 del 14/09/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 3436 del 15/09/2022, il MiTE dava comunicazione relativa alla procedibilità dell'istanza, dell'avviso al pubblico con relativo avvio della consultazione, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della contestuale pubblicazione della documentazione sul sito al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8402/12407>;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 3519 del 19/09/2022, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 4882 del 24/10/2022, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso la richiesta di integrazioni documentali al MiTE e alla Società proponente, in seguito alle richieste pervenute dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP con prot. interno n. 4454 e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota prot. n. 19314 del 14/10/2022, acquisita agli atti con prot. SS-PNRR n. 4596 del 17/10/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8251 del 31/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 5217 del 02/11/2022, il MiTE trasmetteva alla Società *Piana degli Albanesi S.r.l.* la richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO che, con nota del 16/11/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 5784 del 17/11/2022, la Società *Piana degli Albanesi S.r.l.* ha chiesto una proroga dei termini di consegna della documentazione integrativa, accordata dal MASE con nota prot.n. 146045 del 22/11/2023, acquisita agli atti con prot. SS-PNRR n. 5986 del 23/11/2022;

CONSIDERATO che, con nota del 16/12/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 7169 del 20/12/2022, la Società *Piana degli Albanesi S.r.l.* ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta da questo Ufficio con nota prot. n. 4482 del 24/10/2022 e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 0008251 del 31/10/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 848 del 23/01/2023, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana Regione e al Servizio II della Direzione Generale ABAP le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 127490 del 02/08/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 16448 del 04/08/2023, il MASE dava comunicazione relativa alla procedibilità dell'istanza, e l'avviso al pubblico con relativo avvio della consultazione al Comune di Monreale, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non trasmessa in precedenza per mero errore materiale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2288 del 05/02/2024 acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 4229 del 06/02/2024, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, confermando le valutazioni espresse con nota prot. n. 3074 del 23/02/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 2646 del 24/02/2023, ha espresso le proprie valutazioni comprensive del parere di cui all'art. 146 parte III del D.Lgs. 42/2004, che si riportano di seguito:

"Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta via PEC ed assunta agli atti di questo Ufficio con il Prot. Gen. n. 17576 del 21/09/2022, e alla successiva documentazione integrativa prot. n. 1426 del 26/01/2023 ed avendo preso visione della documentazione depositata e delle integrazioni presenti sul Portale, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue:

L'impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale in oggetto si sviluppa su di una superficie lorda complessiva di circa 97,8 Ha ed avrà una potenza installata di circa 46,2 Mwp. Detto impianto sarà completato da Stazione di trasformazione e consegna, nel Comune di Monreale (PA) e cavidotti di collegamento MT, che attraverseranno i territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale.

Vista la nota prot. n°3074 del 23/02/2023 con la quale questa Amministrazione ha prodotto le proprie valutazioni inerenti il progetto in oggetto;

Considerato che la stazione di consegna che sorgerà nel territorio del Comune di Monreale non ricade in zona vincolata paesaggisticamente, mentre la parte est di tutto l'impianto è vicina al vallone Jancheria (come rappresentato nelle cartografie dei vincoli allegate al progetto), la porzione nord dell'impianto ricade in gran parte nei fossetti del vallone Jancheria, area tutelata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 comma 1° lettera "c", "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", mentre il cavidotto in alcuni punti attraversa porzione del suddetto vincolo paesaggistico;

*Considerato che l'impianto in progetto occuperà una superficie di oltre 90 Ha e che la parte più settentrionale dello stesso si trova a **meno di 500 m** dall'area occupata dalla necropoli sub divo di Sant'Agata, scavata negli anni 80/90 del secolo scorso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, e che la superficie individuata dal progetto presenta analoghe caratteristiche geomorfologiche rispetto a quelle dell'area occupata dalla necropoli, per quanto sopra esposto non si può considerare questo*

areale a 'basso rischio archeologico", bensì almeno a **medio rischio archeologico**.

Considerato che la realizzazione degli impianti fotovoltaici assume valore non trascurabile per il bene della collettività in quanto contribuisce ad abbassare le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera.

Tutto ciò premesso e considerato questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 parte III capo IV del decreto legislativo n° 42/04, come previsto dalla vigente normativa sull'archeologia preventiva e come espressamente indicato nel D. Lgs 36/2023, per quanto di competenza, **autorizza** le opere in progetto a condizione che:

relativamente alla componente paesaggistica:

- non vengano posti pannelli per almeno 200 m dall'asse fluviale del vallone Jancheria, e dai suoi fossetti in quanto aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs, 42/04;
- la piantumazione prevista sia realizzata ad una distanza dall'alveo non inferiore ai 4,00 mt così come indicato dall'art. 96, comma f) del Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), che recita "sono vietate in modo assoluto, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra. (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".
- la fascia di mitigazione dovrà essere prevista per tutto il perimetro dell'impianto per una larghezza di almeno 15 m, la Ditta dovrà impiantare esemplari di tipo adulto ed è fatto divieto di impiantare essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale del sito d'intervento;

per quanto di competenza archeologica:

- non vengano posti né pannelli né cavidotti all'interno della fascia di 500 m — prescritti dal D. Lgs. 199/2021 — a partire dal limite dell'area occupata dalla necropoli sub divo di Sant'Agata;
- tutti i lavori di scavo e di movimentazione terra, effettuati con metodo tradizionale, si svolgano alla presenza e sotto la supervisione di un archeologo (art. 38, comma 8, D.lgs, 36/2023), in possesso dei requisiti previsti (All. 1.8, comma 2, D.lgs 36/2023), il quale dovrà raccordarsi costantemente con la scrivente Unità Operativa, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell'indagine archeologica. La documentazione (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata in modo completo preventivamente alla Soprintendenza, per la vidimazione di competenza. Tutte le spese - comprese quelle della manodopera, dei mezzi e delle attrezzature complementari ad uno scavo archeologico (cassette per conservare i reperti, sacchetti in polietilene, ecc.) - saranno a carico della Committenza (art. 41, comma 10, D.lgs 36/2023) la quale dovrà trasmettere, a questa U.O. 3, in via preliminare all'incarico, il curriculum vitae del professionista.
- Resta inteso che la Scrivente, in esito alla sorveglianza dei lavori, si riserva di effettuare, anche in aree e a quote non previste inizialmente, ulteriori saggi, che potranno essere necessari secondo gli esiti che la sorveglianza archeologica evidenzierà in itinere.

CONSIDERATO che, con nota interna prot. n. 5791 del 20/02/2024, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, integrando il contributo istruttorio trasmesso con nota interna prot. n. 18033 del 21/08/2023, ha espresso il proprio contributo istruttorio che si riporta di seguito:

"In riferimento all'oggetto, visti i pareri della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, ad integrazione del precedente contributo istruttorio prot. n. 18033 del 21.08.2023, si specifica quanto segue.

Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Considerato che, nelle richiamate note, la Soprintendenza non ha ritenuto di assoggettare l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, nelle richiamate note, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, con prescrizione di assistenza in corso d'opera da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge per tutte le opere che comportino scavo e movimento terra;

Considerato che, nella richiamata nota prot. n. 2288 del 05.02.2024, la Soprintendenza ha prescritto altresì di non porre né pannelli né cavidotti a meno di 500 m di distanza dalla necropoli sub divo di Sant'Agata;

Nel prendere atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, si ribadisce il rigoroso rispetto delle citate prescrizioni e delle indicazioni dettagliate dalla stessa.

Si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.”

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla Società **Piana degli Albanesi S.r.l.** e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

PREMESSO che, il progetto proposto riguarda la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico denominato "FV_Piana degli Albanesi" della potenza complessiva di 46,19715 MWp, ubicato in località Jencheria del Comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo e delle relative opere di connessione alla RTN ubicate anche nel Comune di Monreale (PA). Il Parco Fotovoltaico, con estensione complessiva pari a circa 97,8 ha è costituito da moduli fotovoltaici in silicio monocristallino montati su strutture ad inseguimento monoassiale in configurazione bifilare. L'altezza media dell'asse di rotazione è di circa 2,6 m dal suolo mentre l'altezza massima dei pannelli è circa 4,5 m. Il collegamento alla RTN è previsto attraverso la realizzazione di un cavidotto interrato e di una Stazione di trasformazione e consegna ubicata nel comune di Monreale (PA). L'impianto è raggiungibile attraverso la S.P.5, S.P.104, strade comunali e vicinali mentre la stazione di trasformazione e consegna è raggiungibile attraverso la S.P.103. L'impianto sarà dotato di viabilità interna e perimetrale e dotato di recinzione metallica alta circa 2 m. Il progetto proposto prevede che parte del terreno occupato dal Parco Fotovoltaico venga utilizzato a fini agricoli. Inoltre per ridurre l'impatto visivo è prevista la schermatura fisica della recinzione perimetrale con uno spazio piantumato con essenza arbustive autoctone;




Figura 1 - stralcio "Relazione paesaggistica" - inquadramento impianto, cavidotto e Stazione Elettrica

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto sulla base del P.R.G. del Comune di Piana degli Albanesi ricade all'interno della zona agricola "E - verde agricolo";



Figura 2 - stralcio "Studio di Impatto Ambientale" (RS06SIA0001A0 luglio 2021) - layout impianto

VISTO E CONSIDERATO che da quanto è emerso dalla “Relazione Agronomica” (RS06REL0012I1 – integrazioni, novembre 2022), a differenza di quanto riportato sulla “Relazione Paesaggistica” (RS06REL0015A0, luglio 2021), all’interno del Parco Fotovoltaico circa 30 ha di terreno saranno utilizzati a fini agricoli e tra questi, una grande parte dell’area a nord, a cavallo dell’impluvio del fiume Jencheria sarà destinato alla coltivazione delle piante di Mandorlo in asciutto (punto 22.1 Aree di compensazione a mandorleto);



Figura 3 - stralcio “Relazione Agronomica” - Layout di impianto con identificazione delle aree “extra parco” da coltivare.

PRESO ATTO che la documentazione integrativa prodotta dal proponente, incluso il SIA (RS06SIA0001I1 integrazioni, novembre 2022) inserisce, senza alcuna argomentazione chiara, una importante modifica al layout dell’impianto con la quale vengono escluse dall’installazione dei pannelli fotovoltaici le aree soggette a vincolo paesaggistico (art. 142, co.1. lett. c) tra cui tutta l’area interessata dalla fascia di rispetto dei 150m del corso d’acqua Jencheria;

ASSUNTO come valido, ai fini della valutazione di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, il layout riportato sull’Elaborato “Layout impianto con fascia di rispetto Fiume 150” (RS06EPD0070I1 integrazioni, novembre 2022) che si riporta di seguito;




Figura 4 - "Layout impianto con fascia di rispetto Fiume 150" (RS06EPD007011).

CONSIDERATO che, da quanto si rileva dalla "Relazione agronomica", le aree interne alla recinzione dell'impianto saranno coltivate con essenze leguminose e graminacee in purezza o in miscela, ad uso alimentare e/o foraggero, con la possibilità di impiantare anche colture di rinnovo (come, per esempio, quelle orticole da pieno campo);

VISTO che le opere previste dal progetto sono ubicate all'interno di due ambiti di paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR (D.A. n. 6080 del 21/05/1999): **Ambito di Paesaggio n. 4** "Area dei rilievi delle pianure costiere del palermitano" in cui ricade l'impianto FV e parte del cavidotto e **Ambito di Paesaggio n. 5** "Area dei rilievi dei Monti Sicani" in cui ricade la Stazione di consegna e trasformazione, e che il piano paesaggistico della provincia Palermo relativo ai suddetti ambiti non risulta ancora vigente;

CONSIDERATO che l'impianto proposto ricade in un comprensorio territoriale caratterizzato da una morfologia dolce con forme legate alla natura plastica dei terreni, in cui i rilievi collinari hanno pendenze poco accentuate e sono interessati da un reticolo idrografico ramificato, di tipo dendritico a carattere torrentizio, utilizzato, dal punto di vista agricolo, per le coltivazioni di vigneti, uliveti e seminativi, che manifesta, nel complesso aspetti di interesse per i suoi caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio agro-pastorale costituito dalla presenza di diffusi segni storici e antropologici come masserie, insediamenti rurali e abbeveratoi che testimoniano le trasformazioni dell'ambiente operate dalle attività dell'uomo;

CONSIDERATO che, da quanto emerge dalla "Relazione Agronomica", la vegetazione presente nelle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione è costituita da aree a seminativo a carattere estensivo con prevalenza di colture cerealicole e che nell'area

circostante sono presenti specie arboree di interesse forestale (*Pino d'Aleppo*, *Pinus pinea*, *Cupressus spp.* ed *Eucaliptus spp.*) mentre lo strato arbustivo, molto poco presente e limitato in aree marginali, si caratterizza con sporadici esemplari di *Crateagus spp.*, olivastri e cespugli ad oleandro.



Figura 5 - stralcio "Relazione Agronomica" stato di fatto aree di impianto e comprensorio.



Figura 6 - stralcio "Relazione Agronomica" stato di fatto aree di impianto e comprensorio.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla rete previste dal progetto è caratterizzata dalla presenza di un diffuso **patrimonio culturale** tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e nello specifico:

1. **BENI PAESAGGISTICI:** aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1. lett. b), c), f), g), m) del D. Lgs. 42/2004:
 - 1.1. lett b) *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi": Lago Scanzano a circa 1,7 Km dall'impianto; Lago di Piana degli Albanesi (a circa 3,9 Km dall'impianto); Serbatoio Guidalaimi (a circa 3,2 Km dall'impianto);*
 - 1.2. lett. c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna": presenza di numerosi corsi d'acqua tra cui il Vallone Jencheria con il quale si rileva una interferenza diretta del cavidotto interrato e di alcune aree adibite a colture agricole all'interno del Parco Fv e il Vallone Catagnano con il quale si rileva una interferenza diretta del cavidotto interrato;*
 - 1.3. lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:* tra cui la Riserva Regionale "R.N.O. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere" (a circa 3,6 Km dall'impianto);
 - 1.4. lett. g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018":* presenza diffusa nell'area vasta tra cui in particolare l'estesa formazione boschiva del "Bosco della Ficuzza e Rocca Busambra" (a circa 3,6 Km dall'impianto);
 - 1.5. lett. m) *"aree d'interesse archeologico",* presenza diffusa di aree tra cui le più prossime all'impianto sono: la *Necropoli di Masseria Sant'Agata* (a meno di 500 m dall'area d'impianto); *C.da Ducco* di età medievale (a circa 1,9 Km dall'impianto); *Monte Rossella* di età greca, romana e medievale (a circa 2 Km dall'impianto); e *Cozzo Montagnola* di età romana, bizantina (a circa 3 Km dall'impianto);
2. **BENI ARCHEOLOGICI** tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, articoli 10 e 45, tra cui la *Montagnola di Marineo* di età greca, romana, bizantina e medievale a circa 6 Km dall'impianto;

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico è caratterizzata dalla presenza diffusa di numerose componenti del paesaggio identitario individuate e tutelate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale tra cui i seguenti "beni isolati identitari del sistema antropico":

- *Masseria Jencheria* adiacente all'impianto, *Masseria Rossella*, *Masseria Sant'Agata*, *Masseria Ducco*, *Masseria Ducotto*, *Masseria Catagnano* e *Masseria Cannavata*;
- *abbeveratoi* tra cui l'*abbeveratoio Jencheria* prossimo all'area d'impianto.

Inoltre nell'area vasta interessata dalla realizzazione delle opere previste dal progetto si rileva la presenza di "Regie trazzere" e "strade panoramiche" (tra cui la SP 5 prossima all'impianto) segnalate nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale;




Figura 7 - stralcio "Carta dei Beni isolati" (RS06EPD007211).

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico è caratterizzata dalla presenza di aree di interesse naturalistico e in particolare:

- ZPS ITA020027 *Monte Iato, Kumeta, Magnoce e Pizzo Parrino* a circa 1,3 Km dall'impianto;
- ZPS ITA020048 *Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* a circa 3,3 Km dall'impianto;
- IBA215 *Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza* a circa 3,3 Km dall'impianto;

CONSIDERATO che, da quanto si evince dagli elaborati prodotti dalla Società proponente, l'area vasta interessata dalle opere previste dal progetto è caratterizzata da *produzioni agricole protette* e in particolare "*La Strada del Vino Monreale DOC*" e "*l'olio extra-vergine di oliva biologico Denominazione di Origine Protetta Val di Mazara*";

CONSIDERATO E VALUTATO che, da quanto si rileva nella "Relazione agronomica", la fascia di mitigazione sarà realizzata all'esterno dell'impianto per una profondità complessiva di circa 10 m, con l'utilizzo di piante arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate con una planimetria che partendo dall'esterno verso l'impianto comprenderà una linea tagliafuoco di 2-2,5 m, una doppia fila sfalsata di piante di *Olea europea* e una siepe di forma naturaliforme composta da arbusti e/o cespugli autoctoni, ben identificati nel territorio in esame, a ridosso della recinzione perimetrale.




Figura 8 stralcio "Carta della mitigazione e della compensazione" (RS06EPD006511).

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento **agli aspetti paesaggistici:**

- le aree del Parco agri-fotovoltaico interessate da opere a verde di compensazione e mitigazione interferiscono parzialmente con le fasce di rispetto del Vallone Jencheria tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, c. 1 lett.c);
- le aree utilizzate per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sono limitrofe alle fasce di rispetto del Vallone Jencheria tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, c. 1 lett.c);
- il cavidotto interrato, solo in parte coincidente con viabilità esistenti, interferisce con beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, c. 1 lett.c) (Vallone Jencheria e Vallone Catagnano);
- il contesto paesaggistico interessato dalla realizzazione dell'impianto è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi di valore storico-culturale, archeologico, paesaggistico, naturalistico e identitario, riconosciuti dal Piano Paesaggistico regionale come beni da tutelare e valorizzare, in alcuni casi ubicati nelle immediate vicinanze delle opere previste dal progetto proposto;
- parte delle opere previste dal progetto proposto interferisce dal punto di vista percettivo con il patrimonio culturale presente nell'area vasta interessata dall'intervento e i luoghi di fruizione;



Figura 9 - fotosimulazione dell'impianto in relazione alla Masseria Jencheria - stralcio "Documento Unitario" (integrazioni).



Figura 10 - stralcio Elaborato "Fotoinserimenti - 2" - RS06EPD007311_




Figura 11 - stralcio Elaborato "Fotoinserimenti - 2" - RS06EPD007311_

CONSIDERATO E VALUTATO che non tutte le fotosimulazioni prodotte dalla Società proponente risultano rappresentare, in maniera realistica, l'impatto visivo generato nel paesaggio e le modalità con le quali le opere di mitigazione previste riducono la percezione dell'impianto proposto soprattutto dai principali luoghi di fruizione come la SP 5 e in prossimità dei beni di interesse culturale, come la Masseria Jencheria;

CONSIDERATO che l'impianto proposto si inserisce in un'area interessata dalla presenza di impianti FER in funzione e/o in fase di autorizzazione;

CONSIDERATO e VALAUTATO che, in riferimento agli **impatti cumulativi**, la documentazione prodotta dal proponente nell'elaborato "Carta dei cumuli" (RS06EPD006311) non è esaustiva delle informazioni inerenti gli impianti in corso di autorizzazione in sede statale, in quanto dalla conoscenza diretta di questa Soprintendenza Speciale emerge che l'impianto proposto è limitrofo ad un altro impianto agri-fotovoltaico in autorizzazione statale ID-VIP 10083 e interferisce con due impianti eolici in autorizzazione statale identificati con ID-VIP 9105 e ID-VIP 7488;




Figura 12 - stralcio Elaborato "Carta dei cumuli" (RS06EPD006311).

Vista 2 Ante Operam



Vista 2 Post Operam



Figura 13 - stralcio Elaborato "Fotoniserimenti cumuli" RS06EPD006711.

CONSIDERATO che con riferimento agli **aspetti archeologici**, sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo e del Servizio II della DG Abap è emerso che:

- il Parco Fotovoltaico interessa un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche;

- la parte settentrionale del Parco Fotovoltaico proposto dista meno di 500 m dall'area interessata dal rinvenimento della necropoli *sub divo* di Sant'Agata oggetto di scavo e indagini nel passato da parte della Soprintendenza ai BBCC.AA. di Palermo;
- l'area interessata dalle opere previste dal progetto può essere classificata con rischio archeologico medio in quanto le caratteristiche geomorfologiche della suddetta area sono considerate simili a quelle dell'area interessata dalla presenza della necropoli;




Figura 14 - stralcio "Carta del Rischio e del potenziale archeologico".

PRESO ATTO del parere favorevole n. 178 del 06/07/2023 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC circa la compatibilità ambientale subordinata a specifiche condizioni ambientali, tra cui:

- *“In fase di progettazione esecutiva tenere conto delle possibili interferenze con gli aerogeneratori presenti nelle aree limitrofe l'impianto in relazione alla gittata di frammenti di essi dovuti a distacchi accidentali e nel caso rivedere il layout di impianto. In particolare, il progetto esecutivo dovrà tener conto della presenza degli aerogeneratori dei progetti ID-VIP 9105 e ID-VIP ID7488, stralciando la relativa area di progetto interessata da tali aerogeneratori con particolare riferimento alle aree ricadenti nella massima gittata incidentale, qualora i due progetti dovessero concludere la fase autorizzatoria preliminarmente a quella del presente progetto”* (condizione ambientale n. 1 lett. e);
- *“A titolo di compensazione ambientale, realizzare il restauro ecologico dei bordi del fiume Jenkeria ricostituendo la vegetazione ripariale integrando gli individui isolati con le specie habitat specifiche, appartenenti alle serie della vegetazione autoctona. Prevedere che le operazioni colturali previste nelle aree attigue al corso del fiume non si spingano oltre i 10m dallo stesso (...)”* (condizione ambientale 2 lett.c);

CONSIDERATO che, sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, sono considerate idonee quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che il Parco Fotovoltaico nella sua complessità (aree destinate ai pannelli fotovoltaici, aree verdi destinate alla produzione agricola e alla mitigazione e compensazione e cavidotto interrato) ricade in area esterna alle aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, in quanto interferente con beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, c.1. lett.c);

CONSIDERATO E VALUTATO tuttavia, che le aree del Parco Fotovoltaico destinate alla installazione dei pannelli fotovoltaici, come definite nel nuovo layout di progetto proposto (Layout impianto con fascia di rispetto Fiume 150 - RS06EPD0070I1), non interferiscono con i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto possono essere considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che nell'ambito della presente procedura, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo ha espresso le proprie valutazioni in merito agli aspetti paesaggistici e in merito al **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, autorizzando le opere in progetto alle condizioni riportate sulla nota prot. n. 2288 del 05/02/2024 acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 4229 del 06/02/2024 sopra integralmente riportata;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 132, dove si stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e del contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP,

esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, le integrazioni e la documentazione pubblicata sul sito del MASE

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Piana degli Albanesi S.r.l. relativa al progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "FV Piana degli Albanesi", della potenza di 46,20 MW, da realizzarsi nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), in località Jencheria, e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Monreale (PA)

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Al fine di tutelare i valori paesaggistici del Vallone Jencheria vincolato ai sensi della lett. c), comma 1. art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
 - 1.1. non dovranno essere posti pannelli fotovoltaici e cabine per almeno 200 m dall'asse fluviale del Vallone e dei suoi fossetti; sarà necessario a tal fine presentare il nuovo layout dell'impianto previsto all'interno del Parco Fotovoltaico con specificate le distanze delle opere previste dal progetto dall'asse del Vallone;
 - 1.2. le piantumazioni previste nell'ambito del progetto proposto siano realizzate ad una distanza dall'alveo del fiume non inferiore ai 10 m come previsto dalla condizione ambientale 2 lett. c) del parere n. 178 del 06/07/2023 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e siano rispettate comunque le distanze di cui all'art. 96, comma f) del Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
2. In riferimento alla realizzazione del cavidotto interrato sarà necessario esplicitare le modalità d'intervento nei tratti di interferenza con i corsi d'acqua tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004;
3. Al fine di tutelare il paesaggio dell'area interessata dal progetto proposto:
 - 3.1. le opere di mitigazione dovranno essere previste intorno a tutto il perimetro dell'impianto per una larghezza di almeno 15 m, oltre la fascia tagliafuoco, prevedendo esemplari di tipo adulto; è fatto divieto di impiantare essenze vegetali estranee alla vegetazione naturale del sito d'intervento. Sarà inoltre necessario prevedere ulteriori opere di mitigazione visiva del Parco fotovoltaico anche dai punti di maggiore visibilità come la SP5. Il progetto delle opere mitigazione dovrà essere completo di elaborati grafici a scala adeguata, elaborati descrittivi e fotoinserti realistici, con e senza mitigazione.
 - 3.2. con riferimento alla Stazione Utente per la trasformazione AT/MT dovrà essere elaborato un progetto di mitigazione visiva con essenze vegetali proprie del luogo, completo di elaborati grafici e fotoinserti;
 - 3.3. con riferimento agli impianti FER in fase di autorizzazione posti nelle immediate adiacenze dell'impianto proposto o con esso interferenti (ID 9105 – ID 7488 – 10083) è necessario produrre le planimetrie dei nuovi layout dell'impianto in oggetto

rappresentative dell'assetto che si verrebbe a configurare qualora i tre progetti dovessero concludere la fase autorizzatoria preliminarmente a quella del presente progetto; a corredo delle suddette planimetrie dovranno essere prodotte le relative fotosimulazioni inerenti gli effetti cumulativi;

4. A fine lavori dovrà essere prodotta una relazione con confronto di fotografie *ante e post operam* dai punti di osservazione di maggiore visibilità e fruizione, che documenti le modifiche al paesaggio nell'area interessata dall'impianto, incluse le aree destinate solo alla produzione agricola, e nelle aree interessate dalla realizzazione della Stazione Utente.
5. Gli interventi relativi alla vegetazione (componente agricolo-produttiva e opere a verde di mitigazione) dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione, dopo la fine dei lavori, a distanza di due anni, nonché, successivamente alla dismissione dell'opera, il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante e post operam* con le varie sequenze temporali di evoluzione degli interventi realizzati.

Condizioni A1 – A2

Ambito di applicazione: aspetti progettuali – componenti ambientali/paesaggio e beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;

Condizioni A3

Ambito di applicazione: aspetti progettuali – componenti ambientali/paesaggio e beni culturali - mitigazioni/compensazioni;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;

Condizione A4

Ambito di applicazione: componenti/paesaggio e beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase precedente la cantierizzazione; POST OPERAM, Fase precedente la messa in esercizio e fase di esercizio;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;

Condizione A5

Ambito di applicazione: componenti/paesaggio e beni culturali - monitoraggio ambientale;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM, Fase precedente la fase di esercizio - fase di esercizio – fase di dismissione dell'opera;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

1. non dovranno essere installati pannelli fotovoltaici e realizzati cavidotti interrati nella fascia di 500 m definita dal limite dell'area occupata dalla necropoli *sub divo* di Sant'Agata;
2. tutti i lavori di scavo e di movimentazione terra, effettuati con metodo tradizionale, dovranno essere svolti alla presenza e sotto la supervisione di un archeologo (art. 38, comma 8, D.Lgs. 36/2023), in possesso dei requisiti previsti (All. 1.8, comma 2, D.Lgs. 36/2023), il quale dovrà raccordarsi costantemente con l'Unità Operativa della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell'indagine archeologica. Sarà necessario in via preliminare all'incarico, trasmettere alla U.O.3 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo il *curriculum vitae* del professionista;
3. la documentazione prodotta (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata in modo completo preventivamente alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, per la validazione di competenza.

Si precisa, inoltre, che:

- in esito alla sorveglianza dei lavori, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo si riserverà di effettuare, anche in aree e a quote non previste inizialmente, ulteriori saggi che potranno essere necessari secondo gli esiti che la sorveglianza archeologica evidenzierà *in itinere*;
- il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine, modifiche anche sostanziali del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, art. 1, c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida;
- tutte le spese - comprese quelle della manodopera, dei mezzi e delle attrezzature complementari ad uno scavo archeologico (cassette per conservare i reperti, sacchetti in polietilene, ecc.) - saranno a carico della Committenza (art. 41, comma 10, D.Lgs 36/2023).

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Condizione B1

Ambito di applicazione: aspetti progettuali – componenti ambientali/ beni culturali – tutela archeologica;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Palermo;

Condizioni B2

Ambito di applicazione: componenti ambientali/ beni culturali – tutela archeologica;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase precedente la cantierizzazione - CORSO D'OPERA, Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Palermo;

Condizioni B3

Ambito di applicazione: componenti ambientali/ beni culturali – tutela archeologica;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA, Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Palermo;

Alle verifiche di ottemperanza alle condizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico della Società proponente. Resta fermo che qualsiasi variante al progetto in argomento dovrà essere oggetto di nuova valutazione.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Gilda di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP

dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
27.02.2024 14:23:49
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it